



PERÙ

La Convenzione dell'Aia sulla Protezione dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993, è entrata in vigore in Perù le 01 febbraio 1996.

REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA LOCALE

Possono richiedere l'adozione di un bambino o adolescente:

- a) i coniugi
 - b) i membri di un'unione di fatto con dichiarazione notarile in vigore
 - c) persone che desiderano formare una famiglia monoparentale
- Requisiti per l'adozione

Le famiglie o persone interessate nell'adozione dovrebbero:

- a) avere tra venticinque e sessantadue anni di età. L'età massima può essere estesa eccezionalmente per motivi debitamente giustificati sulla base dell'interesse superiore del bambino
- b) accedere volontariamente all'adozione, in forma scritta. I coniugi o i membri dell'unione di fatto devono presentare la richiesta di adozione congiuntamente
- c) ottenere la dichiarazione di idoneità



NOTE SUI MINORI

Gli abbinamenti vengono effettuati direttamente dallo Stato del Perù attraverso il CNA.

Gli abbinamenti internazionali riguardano regolarmente minori in età scolare, dai 7/8 anni in su, con possibilità di adottare anche due minori o più fratelli. L'assegnazione viene effettuata in base all'aspettativa approvata dalla DGA verso i richiedenti.

L'Autorità Centrale per le adozioni del Perù ha un percorso speciale per l'adozione di minori adolescenti, gruppi di fratelli, bambini ed adolescenti con handicap, problemi di salute e altri casi speciali basati nel interesse superiore del bambino o adolescente ("*Angeli che aspettano*"). Il percorso viene elaborato tramite l'Ente e in seguito approvato o meno dalla DGA.

AUTORITA' PUBBLICA COMPETENTE

L'autorità competente nell'adozione del Ministero della Donne e delle Popolazioni Vulnerabili è la Direzione Generale di Adozioni (DGA).

Il Ministero della Donne e delle Popolazioni Vulnerabili ha un Consiglio Nazionale d'Adozioni (CNA), che è l'organo collegiale che approva in sessioni ordinarie o straordinarie le proposte lavorate dalla DGA per la designazione dei genitori adottivi per i bambini e gli adolescenti con la dichiarazione di mancanza di protezione familiare e dichiarazione di adottabilità.

PROCEDURA

La coppia conferisce mandato all'Ente entro un anno dall'acquisizione dell'idoneità all'adozione; essa procede, quindi, a produrre i documenti richiesti per adottare in Perù.

L'Ente invia all'estero i documenti che, per il tramite del proprio referente, dopo relativa traduzione, vengono trasmessi alla DGA che valuta la candidatura. In caso di valutazione positiva, la coppia entra a far parte della lista di attesa delle coppie aspiranti all'adozione in Perù e può essere considerata dalla DGA per una proposta di abbinamento insieme ad altre coppie aspiranti.

Il CNA si riserva di decidere, nel superiore interesse del minore, quale coppia proposta dalla DGA sia maggiormente idonea a quel determinato minore. Gli accordi per il proseguimento della procedura saranno portati avanti tra l'ente autorizzato e la DGA.

Dopo che la DGA ha approvato il fascicolo, la procedura va avanti con l'attuazione di una decisione di adozione da parte della stessa DGA.

La coppia si reca in Perù; i primi 5 giorni sono di conoscenza con il minore in affiancamento con la referente dell'Ente e con la psicologa del Servizio sociale. Successivamente il minore vive con la coppia genitoriale e, dopo circa 20 giorni, si svolge l'udienza di adozione. Occorre pressoché una settimana per il passaggio in giudicato e dopo si inizia a produrre la documentazione utile per la chiusura del procedimento adottivo. Il fascicolo viene inviato all'Ente che lo trasmette alla CAI per l'emissione dell'autorizzazione all'Ingresso del minore adottato. La famiglia rientra in Italia.

VIAGGI

È richiesto un solo viaggio.

Le famiglie devono prevedere di soggiornare in Perù tra 45 e 55 giorni.

POST-ADOZIONE

Le relazioni post-adottive hanno cadenza semestrale per i tre anni successivi all'adozione.

COSTI

Quota di iscrizione al GVS: Euro 1.000,00

PERÙ: Euro 12.500,00